

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale, mediante un pozzo ad uso Civile, in Comune di Lessona, assentita a "GMG - Società Semplice" con D.D. n. 914 del 19.06.2023. PRAT. 486BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 914 del 19.06.2023

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario la ditta "G.M.G. s.s.", con sede legale in Via Malta 3 - 13900 Biella (BI) – (C.F. 092015460022);
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i., sottoscritto il 16.01.2023 dal legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di assentire, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale 486BI;
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
 - nelle premesse: il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità che è il "CRN-Cristallino indifferenziato Nord";
 - all'art. 1: il prelievo, tramite un pozzo esistente, di una portata massima di 1,5 l/s massimi - di una portata media annua di 0,00793 l/s, pari a 250 metri cubi d'acqua, presso la propria sede operativa in località Crosa - Via Aimone 72, del Comune di Lessona (BI), fg. 3 mapp. 1;
 - all'art. 2: l'uso Civile (Igienico-sanitario);
 - all'art. 3: che la derivazione può essere esercitata in modo continuo e costante, dal 1° gennaio al 31 dicembre, entro i limiti e secondo le condizioni stabilite dal disciplinare, per ciascun anno costituente il periodo di validità della concessione;
 - all'art. 4: le caratteristiche del pozzo, tra cui una profondità di - 3,5 m. da piano campagna;
 - all'art. 11: la durata della concessione, che è di 30 (trenta) anni, a partire dalla data del presente atto, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.280 di Rep. del 16 gennaio 2023

Art. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua.

Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Lessona, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

Il Concessionario è tenuto ad applicare, a propria cura e spese, in prossimità dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera.

Il Concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile.

In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'Autorità concedente.

Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La concessione è accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si provveda alla chiusura della testata del pozzo e si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il Concessionario deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nell'opera soggetta al disciplinare.

Il Concessionario è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Dr. Graziano STEVANIN